

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **6-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **SINISCALCHI**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BUONTEMPO

(nella sua qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 25234/03/I RGNR)

TRASMESSA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

l'8 ottobre 2003

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGI! — La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici avanzata dai dottori Pietro Saviotti e Salvatore Vecchione, rispettivamente sostituto e procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, in data 6 ottobre 2003, pervenuta alla Presidenza della Camera in data 8 ottobre 2003, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti per il reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici (articolo 615-ter del codice penale) in danno del deputato Teodoro Buontempo.

Innanzitutto, occorre sottolineare che si tratta della prima applicazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che prevede, a prescindere dalla posizione che riveste il parlamentare nel procedimento, che l'acquisizione dei suoi tabulati telefonici sia autorizzata dalla Camera di appartenenza.

In via generale, giova premettere che durante l'esame in Giunta — svoltosi nelle sedute del 15 e 16 ottobre 2003 — sono state avanzate talune questioni.

Innanzitutto, da tutti i membri è stata sottolineata la delicatezza istituzionale e giuridica della rivelazione a un altro potere di informazioni relative al traffico telefonico di un membro del Parlamento; da alcuni è stato evidenziato che l'acquisizione da parte della magistratura dei tabulati consente a questa di ottenere anche informazioni che potrebbero non essere rilevanti per l'indagine; da altri è stato sostenuto anche che l'invasività dell'atto acquisitivo dei tabulati potrebbe talora non rivelarsi inferiore a quella delle intercettazioni telefoniche. Infine, da altri ancora è stato anche osservato che la Giunta e la Camera dovrebbero reperire un criterio generale

sulla base del quale concedere o denegare le autorizzazioni, a prescindere dalla circostanza se il deputato interessato sia imputato o parte lesa nel procedimento penale. Si è tuttavia conclusivamente concordato che l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 detta una disciplina volta a tutelare la libertà dell'esercizio del mandato parlamentare.

Nel caso di specie, la Giunta si è unanimemente orientata per la concessione dell'autorizzazione. Ciò anche in base ai fatti oggetto del procedimento su cui ha offerto decisivi chiarimenti il deputato Buontempo, intervenuto nella seduta del 15 ottobre 2003. Egli ha esposto di aver denunciato all'autorità giudiziaria la violazione da parte di terzi ignoti della sua segreteria telefonica.

Tale servizio, offertogli direttamente dal gestore, consente l'ascolto di messaggi anche da un apparecchio diverso, a condizione che sia digitato un codice che lo stesso gestore mette a disposizione dell'utente. Si tratta di un codice che — ove conosciuto da terzi non autorizzati — consente a costoro di ascoltare i messaggi registrati. Proprio questo è successo alla sua segreteria telefonica, generando una serie di inconvenienti. A tale episodio peraltro si è poi aggiunta, un mese dopo, l'effrazione degli uffici della sua segreteria politica, fatto anch'esso da lui denunciato all'autorità giudiziaria. Il deputato Buontempo ha poi puntualizzato che l'unico modo per tentare di risalire all'autore della violazione della sua segreteria telefonica è conoscere l'utenza dalla quale sono state effettuate telefonate verso la sua nel periodo immediatamente precedente al momento in cui egli si è accorto dei primi inconvenienti. Ha chiarito infine che da parte sua non sussistono motivi ostativi

alla concessione dell'autorizzazione legati a profili di riservatezza.

Tali elementi hanno indotto la Giunta a considerare che l'autorizzazione richiesta è volta a consentire indagini nell'interesse del deputato Buontempo e del libero esercizio della sua funzione. Pertanto, con voto

unanime, la Giunta propone all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Vincenzo SINISCALCHI, *relatore*.